



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 452
DELIBERAZIONE N. 29 in data: <b>20.12.2022</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

#### OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI - MODIFICA ART. 3 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

L'anno **duemilaventidue** addi **venti** del mese di **dicembre** alle ore **17,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A	
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 - CAPUTO ANTONIO	A			
6 - FEO GIANCARLO	P			
7 - ESPOSITO ROBERTO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	P			
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**avv. silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 299 del 07.11.2022

Oggetto: REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI.

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

f.to  
**Dr. Pasquale Cetrola**

**IL RAGIONIERE**

f.to  
**Dr. Pasquale Cetrola**

Ad Iniziativa del:

<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
<input type="checkbox"/>	Assessore al ramo
<input type="checkbox"/>	Responsabile del Settore

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che i Comuni in applicazione dell'art.52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;

**VISTO** l'art.1, comma 167 della Legge 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: "Gli Enti Locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

#### **CONSIDERATO:**

- che in applicazione art.1, comma 167 della Legge 296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8, comma 1 della Legge 212/2000 occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della

compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;

- che come evidenziato dalla Corte Conti sez. Lombardia con parere 251/2017 *“in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore .....”*

La ratio dell’istituto e quella della semplificazione dei rapporti giuridici e l’agevolazione della soddisfazione del credito.

- che in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione la Corte Conti sez. Basilicata con delibera 123/2013 ha altresì ricordato che:
  - ✓ “già l’art.69, comma 1 del R.D. n.2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato, prevede nei casi ammessi dalla legge, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;
  - ✓ “dalla circostanza che l’art.1246 del c.c. esclude la compensazione per le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette al contrario di argomentare che *“non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all’Ente locale”* in concreto dunque, non *“può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per contrattuali e commerciali”*.
- che anche il TAR Lazio con sentenza n.2659 del 16/02/2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato.

**RAVVISATA** l’esigenza di adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di quest’Ente, che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso circostanza che determina il sorgere di rapporti di credito e debito, normando correttamente le compensazioni applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31/08/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

**VISTO** il parere dell’Organo di Revisione Contabile verbale n. \_\_\_\_ del data \_\_\_\_ .12.2022;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e dalla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., così come riportati nella medesima;


### **PROPONE (A DELIBERATO)**

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata;

- 1) **DI APPROVARE** il *“Regolamento di compensazione tra crediti e debiti nell’ambito delle entrate comunali”* che si compone di n.8 articoli, che è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.n.267/2000.

**COMUNE  
DI  
CASAL VELINO  
Salerno**



**REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA  
CREDITI E DEBITI NELL' AMBITO DELLE  
ENTRATE COMUNALI.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/12/2022

# **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI.**

()

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	7
Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento .....	7
Art. 3 - Compensazione verticale nell'ambito dello stesso tributo .....	7
Art. 4 - Compensazione orizzontale tra entrate diverse .....	8
Art. 5 - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente .....	8
Art. 6 Trattenute di stipendio .....	10
Art. 7 - Abrogazioni .....	10
Art. 8 - Entrata in vigore .....	10

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento di compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

## **Art.2**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. È ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 - comma 167 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 - comma 1 - della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

## **Art. 3**

### **Compensazione verticale nell'ambito dello stesso tributo**

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente

art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
  - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
  - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
  - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
  - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

#### **Art. 4**

#### **Compensazione orizzontale tra entrate diverse**

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
  - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
  - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
  - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso;
  - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

#### **Art. 5**

#### **Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente**

1. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.



2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
  - esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
  - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
  - affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il Funzionario responsabile delle entrate comunali se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto Funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I Responsabili dei Settori, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:
  - liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
  - recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
  - ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, congiuntamente al Responsabile del Servizio interessato, dispongono il provvedimento di compensazione con le indicazioni di seguito riportate:
  - a. Compensazione del credito complessivo e/o parziale vantato dal fornitore;
  - b. Recupero del debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali;
  - c. Eventuale ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.Il provvedimento di compensazione crediti/debiti, deve essere comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata, al Fornitore ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
6. (Adempimenti del Settore Finanziario) - Il Settore Finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore.

Le anzi dette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di Finanza Pubblica.

7. D) (Adempimenti di tutti i settori) - In ogni caso, il Comune non può procedere alla erogazione o prestazioni di servizi e/o alla erogazione di contributi in presenza di morosità pendenti.

### **Art. 6 Trattenute di stipendio**

Il personale del Comune deve essere in regola con il pagamento dei tributi/entrate verso il Comune. In caso contrario può richiedere che l'importo dovuto sia trattenuto sullo stipendio mediante compensazione del proprio credito/debito sino alla concorrenza del quinto dello stipendio del lavoratore. Resta ferma per il lavoratore la possibilità di attivare la compensazione volontaria concordando con l'Ente modalità e termini, tenuto conto anche della possibilità di avvalersi della rateizzazione prevista dal *Regolamento di rateizzazione tributi (Delibera di CC n.5 del 01.02.2018)*.

### **Art. 7 Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI

Il sottoscritt \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel n. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

CF/P.IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI :

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI :

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 1 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede

Allegati: Copia documento d'identità

Spett.le ufficio ragioneria

Istanza ai sensi dell'art. 5 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI, nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

da compilare nel caso di società

Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

La compensazione delle somme dovute sulla base del/i seguente/i atto/i:

Tipologia entrata/ tributo dovuto	Anno	Importo dovuto
TOTALE		

Con la quota imponibile/netto a pagare delle seguenti fatture emesse nei confronti del comune di Casal Velino:

Numero Fattura	Data Fattura	Quota Imponibile netto a pagare
TOTALE		

Inoltre dichiara:

- di aver preso visione dell'art. 5 del vigente Regolamento di compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali;
- di essere consapevole che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73);
- che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito rinunciando ad eventuali azioni per il recupero del credito.

Casal Velino, li .....

Firma .....

Presenti: 8

Il Presidente-Sindaco. introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., ad oggetto: "Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi – modifica art. 3 – dilazione e sospensione del pagamento" e, ne illustra i contenuti.

Indi, il Presidente-Sindaco, dopo breve discussione, pone in votazione con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto "Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi – modifica art. 3 – dilazione e sospensione del pagamento".

**ASSUNTI** i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** il verbale del Revisore dei Conti n. 17 del 15.12.2022.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**VISTO** il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale.

**PRESO ATTO** della votazione resa palese per alzata di mano e che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal presidente:

Presenti: 8

Votanti: 8

Favorevoli: 8 (Pisapia, Giordano D., Crescenzo, Cammarota, Feo, Esposito, Giordano G., Abagnale);

Contrari: 0

Astenuti: 0

### DELIBERA:

1) **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto "Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi – modifica art. 3 – dilazione e sospensione del pagamento", nelle risultanze formulate dalla proponente.

1) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 8

Votanti: 8

Favorevoli: 8 (Pisapia, Giordano D., Crescenzo, Cammarota, Feo, Esposito, Giordano G., Abagnale);

Contrari: 0

Astenuti: 0

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
F.to **Avv. Silvia PISAPIA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to **rag. Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **D.ssa Gerardina Conti**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 13-01-2023

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dr. Pasquale Cetrola**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

ADDI', 13-01-2023

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**Dr. Pasquale Cetrola**



Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 13-01-2023 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dr. Pasquale Cetrola**

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:**

- **SETTORE.....IL..... UFFICIO .....Tributi.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**